



COBAS - Comitati di Base della Scuola

Viale Manzoni, 55 ROMA Tel. 06-70452452 Fax 06-77206060

e-mail : mail@cobas-scuola.org http://www.cobas-scuola.org

Sede Provinciale : Via L. Giorgi, 43 54033 Carrara

Tel/segr.tel : 0585 70536 fax 178 2704098

e-mail : cristinaronch@tele2.it

CONFRONTO TRA PRIMO E SECONDO TESTO PROPOSTA DI LEGGE APREA L'ATTACCO È ALLA FUNZIONE DOCENTE a cura dei Cobas Scuola di Massa Carrara

Nell'ambito del Comitato ristretto della VII Commissione della Camera è stato discusso il 16 luglio il nuovo testo della proposta di legge sulla scuola italiana a cui il governo sta lavorando da oltre un anno; i lavori della VII Commissione infatti sono stati rallentati dall'imponenza del movimento contro la Gelmini che deve aver suggerito al Governo un'attesa prudente di acque più calme.

In un paese che pare digerire ogni nefandezza sociale e politica, il mondo della scuola e della società civile (attraverso la decisiva componente dei genitori) ha mostrato ancora una volta di voler difendere quel bene comune che è la scuola pubblica italiana. L'On. Aprea, e con lei tutto il Governo (ma anche l'opposizione), ha avuto la conferma che per riformare la scuola occorre scontrarsi con una resistenza che, puntualmente, si mobilita nel paese.

Ci hanno provato governi di centro-destra e di centro-sinistra, senza riuscirvi; eppure questa riforma va fatta: lo chiede non tanto il bilancio dello stato, ma soprattutto lo chiedono l'OCSE e Confindustria che hanno la necessità strutturale di formare una forza lavoro adatta all'attuale sistema produttivo (per raggiungere in Europa, come dicono loro, l'«obiettivo strategico di diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo»).

Le novità contenute nella nuova proposta di legge vanno inserite in questo quadro generale, per comprendere quanto in esse vi sia di modifica sostanziale e quanto di modifica apparente, nel tentativo di presentare in modo meno indigesto lo smantellamento del carattere pubblico e ugualitario della scuola italiana.

Vediamo dunque di elencare un po' schematicamente quelli che ci paiono gli elementi di maggior interesse.

CAPO I GOVERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Le principali differenze sono tre:

- 1) Le scuole non si trasformeranno direttamente in fondazioni, ma potranno “promuovere o partecipare alla costituzione di fondazioni e consorzi finalizzati al sostegno della loro attività” (art. 2, c. 1).
- 2) Questa possibilità non riguarderà più tutti gli ordini di scuola, ma solo “Le istituzioni scolastiche d'istruzione secondaria superiore, singolarmente o in rete” (art. 2, c. 1).
- 3) Viene abolito il Collegio Docenti e sostituito con i Consigli di Dipartimento (art. 3, c. 1 e art. 7).

Restano sostanzialmente uguali (con leggere modifiche):

- 1) Il Consiglio di Amministrazione (che cambia nome in Consiglio di Indirizzo) (art. 5).
- 2) I Nuclei di Valutazione (art. 10)
- 3) L'espulsione degli ATA dal Consiglio di Indirizzo
- 4) L'impianto e le finalità generali della legge (tutto il CAPO I).

I cambiamenti sono solo di facciata, come ben si evince dalla lettura del testo. Anzi, il baricentro delle istituzioni scolastiche sarà portato ancora di più fuori di esse e dal loro controllo. Quello che importerà

saranno i finanziamenti che i privati porteranno nelle scuole e l'attività "didattica" che in cambio la scuola offrirà. Da questo punto di vista, il fatto di circoscrivere la possibilità alle sole secondarie superiori, non porta nessun scarto pratico: sarebbe stato proprio questo il segmento di scuola quello ad essere più interessato dall'intervento privato (come testimoniano tutte le richieste di Confindustria).

La vicinanza sostanziale tra le due versioni è confermata dalla **composizione degli organi di governo**; al *Consiglio di Amministrazione* subentra il *Consiglio di indirizzo* (nome meno indigesto) che però mantiene tutta l'autoreferenzialità che aveva il CdA (art. 5, c.a.) «**approva e modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto dell'istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri**; c. b) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento»; di esso inoltre continuano a far parte anche i **membri esterni** (ne viene fissato il numero massimo a due) che possono addirittura presiederlo (mentre nella prima versione la presidenza era affidata al Dirigente). Altre differenze (non sostanziali) riguardano:

- a) il numero minimo dei componenti (prima era fissato solo in numero massimo, 11); ora viene dato quello minimo, 7, e quello massimo, sempre 11.
- b) Si dice che la rappresentanza tra genitori e docenti deve essere paritetica (ma potranno essere anche solo 1 e 1, lo deciderà lo statuto)
- c) Il DSGA, che prima era membro senza diritto di voto, ora è membro di diritto a tutti gli effetti

Ma l'elemento più interessante riguarda **le funzioni del Consiglio di indirizzo**; esse restano immutate, tranne che per quanto riguarda la questione del POF. E' qui che si vede bene come siano proprio i docenti l'elemento da smantellare nella direzione della distruzione della scuola pubblica.

Infatti, mentre nella prima versione, il CdA approvava il POF deliberato dal Collegio Docenti, ora il Consiglio di Indirizzo direttamente "delibera il POF". **IL COLLEGIO DOCENTI** è completamente inutile e infatti **VIENE ABOLITO**. I docenti si riuniranno nel "Consiglio di dipartimento per aree disciplinari" ed avranno una funzione meramente tecnica. Ecco l'art. 7 c. 1:

"1. Per l'esercizio della libertà di insegnamento, sono istituiti in ciascuna istituzione scolastica i Consigli dei dipartimenti, quali organi tecnici, per aree disciplinari o interdisciplinari, con compiti di programmazione delle attività didattiche, educative e valutative, in attuazione del piano dell'offerta formativa deliberato dal Consiglio di indirizzo della scuola". Insomma, il Consiglio di Indirizzo, fortemente condizionato dalla Fondazione che sostiene economicamente la scuola e magari presieduto da un membro esterno, gestirà il POF, cioè l'offerta formativa della scuola; i docenti si trasformano in attuatori del piano predisposto da altri. Da questo loro impegno, come si vedrà, dipenderà anche il loro stipendio. E in maniera dettagliata sono infatti predisposti i controlli affinché i docenti esplicino questo loro compito depotenziato (è infatti ovvio per tutti che senza la "collaborazione" del corpo docente, nessuna riforma della scuola è attuabile nella sostanza).

E infatti viene esplicitamente ribadito e sottolineato il ruolo dell'INVALSI, vero e proprio strumento strategico della scuola azienda. Infatti non solo vengono mantenuti tra gli organi della scuola i *Nuclei di Valutazione*, ma questi vengono ora direttamente collegati all'INVALSI, riferimento assente nella prima versione del testo (art. 10, c. 1: "Le valutazioni espresse annualmente, **sulla base di indicatori nazionali forniti dall'INVALSI**, sono assunte come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività").

L'abolizione del Collegio Docenti rappresenta dunque una variazione peggiorativa e qualitativamente significativa (a differenza delle altre finora analizzate, che non cambiano la sostanza della prima versione) e si configura come un attacco alla componente docente, sentita come elemento da controllare e a cui sottrarrei poteri finora avuti nella gestione della scuola.

CAPO II

AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E LIBERTÀ DI SCELTA EDUCATIVA DELLE FAMIGLIE

Sparisce completamente questo capo; esso dovrebbe essere trattato in altro provvedimento legislativo.

CAPO II (EXCAPO III)

STATO GIURIDICO(, MODALITÀ DI FORMAZIONE INIZIALE) E RECLUTAMENTO DEI DOCENTI

C'è nel capo II (ex capo III) una similitudine praticamente perfetta con la prima proposta. Le novità sono semmai le parti che vengono espunte; riassumendo possiamo annotare:

- 1) sparisce tutta la parte sulla formazione iniziale (che è oggetto di altro provvedimento legislativo), benché venga riconfermata l'assunzione diretta da parte di reti di scuole (art. 13, c.1)
- 2) Non vengono più abolite le RSU di Istituto
- 3) Vengono aboliti gli Organismi tecnici rappresentativi a carattere regionale e viene reinserito quello che assomiglia molto all'attuale Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (CAPO III, art. 17)
- 4) Cambia la dicitura dei livelli di carriera: prima era iniziali, ordinari e esperti; ora diventa: ordinari, esperti, senior (non si vogliono offendere quei colleghi che magari lavorano da 15 anni nella scuola e sarebbero finiti tra gli iniziali?) (art. 14, c. 1)
- 5) Si chiarisce la forbice stipendiale tra i vari livelli: la retribuzione iniziale di ciascun livello «non può essere inferiore a quella iniziale del livello immediatamente precedente, maggiorata del 30%». (art. 14, c.3)
- 6) Cambia la composizione della Commissione di Valutazione: prima c'era un rappresentante dell'Organismo tecnico rappresentativo, ora la commissione è tutta interna alla scuola: è presieduta dal Dirigente e composta da due docenti senior eletti all'interno della scuola dai soli docenti esperti e senior (art. 14, c. 6, anche se il successivo c. 10 sembra rinviare a un regolamento da adottare la composizione delle commissioni di valutazione)
- 7) Sparisce la vicedirigenza

Restano sostanzialmente uguali:

- 1) L'istituzione di un albo regionale (si può chiedere il passaggio ad altra regione dopo 5 anni) (art. 12).
- 2) Il concorso di assunzione per reti di scuole (art. 13).
- 3) I docenti ordinari (prima iniziali) non accedono al FIS (art. 14, c. 2).
- 4) Il portfolio del docente su cui la commissione di valutazione annoterà: *a)* l'efficacia dell'azione didattica e formativa; *b)* l'impegno professionale nella progettazione e nell'attuazione del piano dell'offerta formativa; *c)* il contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica o formativa; *d)* i titoli professionali acquisiti in servizio. (art. 14 c. 4 e c. 5)
- 5) La ripartizione del contingente per ogni livello stipendiale decisa dal Ministero annualmente (art. 14, c. 9).
- 6) L'associazionismo professionale (art. 15)
- 7) La separazione dell'area contrattuale rispetto agli ATA (art. 16).

Dunque la tanto agognata differenziazione di carriera dei docenti italiani, resta tutta in piedi; è significativa anche la notevole forbice stipendiale che viene indicata; stanno cercando di comprare il collaborazionismo dei docenti italiani che dovranno piegare la loro didattica e la loro idea di scuola ai dettami del Consiglio di Indirizzo e all'esecuzione di ciò che sarà contenuto nei POF da loro elaborati. I docenti italiani saranno valutati in base "all'efficacia dell'azione didattica" (i test INVALSI saranno il metro per lo stipendio!) e alla solerzia nell'esecuzione del POF. I "riformatori" sanno bene che i docenti italiani non digeriscono la scuola azienda, che l'autonomia scolastica viene valutata negativamente dagli addetti ai lavori (tranne che dai dirigenti e le loro corti). Sanno anche bene che gli stipendi sono al limite della soglia di povertà. E provano a comprarli misurandone la produttività. La battaglia è stata già vinta, da soli, appoggiati solo dal sindacalismo di base, nel 2000 contro il Ministro Berlinguer; oggi dovremmo riuscire a fare altrettanto.

CAPO III RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME

Si tratta di un unico breve articolo, il 17, che rimanda a un regolamento da adottare in cui saranno stabilite le modalità di costituzione e di funzionamento dei “Consigli delle autonomie scolastiche” sia su base regionale che nazionale. E’ questo capo che decreta la sparizione degli Organismi tecnici rappresentativi. Si parla qui della sua composizione (rappresentanti dei dirigenti e dei presidenti di indirizzo, dunque potrebbero essere anche membri esterni), mentre si demandano a successivo regolamento le modalità di costituzione e funzionamento.

RIFORMA AFFOSSATA?

Per capire che cosa veramente sia successo nell’ambito della VII Commissione che si è arresa e ha rimandato alla Conferenza dei Capigruppo tutto *l’affaire Aprea*, partiamo da un dato documentario e difficilmente confutabile, se non arrampicandosi sugli specchi: la proposta di legge del PD e quella del PDL mostrano significative convergenze. Anche il progetto del PD infatti, nel solco del rafforzamento dell’autonomia scolastica in direzione della privatizzazione, prevede la possibilità della partecipazione dei privati nella gestione della scuola (direttamente nei Consigli di indirizzo) e parla esplicitamente di “autonomia statutaria”; il centro-sinistra, inoltre, come è noto, è da sempre favorevole alla differenziazione delle carriere e al sistema di valutazione delle scuole legato all’INVALSI.

Resta il fatto che mentre l’On. Aprea ha continuato a dichiarare accordi in sede di Comitato ristretto, l’opposizione si è affannata a dichiarare pubblicamente che nessun accordo bipartisan era in vista sul progetto di legge Aprea, fino al punto di smantellare i lavori della Commissione. Che è successo veramente? Perché il PD ha deciso di affossare la riforma, aiutato in questo dalla Lega? Il Governo sa bene di aver bisogno dell’appoggio dei sindacati e dell’opposizione e il PD sa bene che un compromesso sulla legge di riforma della scuola minerebbe la sua credibilità già fortemente compromessa dagli atti di cui si è reso responsabile quando aveva la maggioranza. Sarà insomma anche una partita mediatica, come dimostrano le assurde prese di posizione della Lega Nord che, temendo il proprio elettorato, propone emendamenti improbabili, ma fortemente mediatici (il test di dialetto per gli aspiranti docenti).

La vera differenza la faranno la forza e la capacità di autonomia che il movimento per la difesa della scuola pubblica saprà mettere in campo nel prossimo autunno.